SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1184-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE DEL PONTE)

Comunicata alla Presidenza il 6 maggio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu

d'iniziativa dei senatori FERRALASCO, GIOVANNETTI, PALA, DERIU, LAI, FIORI e PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende predisporre una adeguata normativa per portare a compimento il trasferimento, nella zona individuata per la ricostruzione, del centro abitato di Tratalias (Cagliari), reso da anni inagibile per i gravissimi affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu, verificatisi a seguito della realizzazione dell'opera.

Al fine del necessario trasferimento in altra zona di Tratalias la Regione sarda, nel 1971, predispose la progettazione generale di massima ed esecutiva per lotti di tutti i lavori necessari per la ricostruzione; nel corso di questi ultimi dieci anni, quindi, si è provveduto, con finanziamenti sui fondi del bilancio ordinario della Regione sarda, nonchè con interventi sui fondi delle leggi n. 588 del 1962, n. 865 del 1971, n. 513 del 1977 e n. 457 del 1978, all'acquisizione dell'intera area necessaria per la ricostruzione dell'abitato, alla realizzazione di una parte delle infrastrutture primarie e di alcune opere pubbliche (municipio, ambulatorio, scuola media) nonchè alla costruzione di 140 alloggi sui 270 necessari per il totale trasferimento.

Quindi il progetto di trasferimento di Tratalias, allo stato attuale delle cose, è già in fase di avanzata esecuzione. Permangono tuttavia difficoltà per quanto riguarda l'assegnazione degli alloggi; questi ultimi sono tutti di proprietà e gestiti dall'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari ed assegnati (o assegnabili), secondo le vigenti disposizioni per l'edilizia economico-popolare, soltanto a coloro che risultano essere in possesso dei requisiti richiesti (limiti di reddito, non possesso di alloggio in proprietà, eccetera) ed a titolo di locazione.

Per il superamento di tali obiettive difficoltà e, particolarmente, per l'ottenimento del finanziamento della spesa necessaria al completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias (che è stata calcolata in lire 13.000 milioni, tenuto anche conto delle maggiori spese derivanti dalla lievitazione dei costi), è necessario un intervento legislativo e finanziario dello Stato, costruttore dell'invaso dal quale provengono gli affioramenti che hanno reso inagibile il vecchio centro.

Il presente disegno di legge autorizza, pertanto, la spesa in questione e detta norme quadro cui il legislatore regionale dovrà fare riferimento per la disciplina dei singoli aspetti attuativi dell'intervento.

Rispetto al testo originario la Commissione ha accolto due emendamenti presentati dal relatore, rispettivamente agli articoli 1 e 7. Con il primo, che recepisce una osservazione espressa nel parere emesso dalla Commissione affari costituzionali, si specifica che il contributo speciale di lire 13.000 milioni è assegnato alla Regione sarda ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione. Con il secondo, recependo l'osservazione formulata nel parere espresso dalla Commissione bilancio, si sostituisce l'articolo 7 del disegno di legge originario con un nuovo testo in cui si stabilisce che allo onere di 13 miliardi per l'anno 1981 si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, con parziale utilizzo dell'accantonamento « Difesa del suolo ».

La Commissione raccomanda all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge, con le due modificazioni proposte.

DEL PONTE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

4 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole osservando, tuttavia, che dovrà essere specificato che il contributo concesso alla Regione Sardegna è erogato ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

25 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo corso ulteriore a condizione che l'articolo 7 venga sostituito con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 13 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, con parziale utilizzo dell'accantonamento "Difesa del suolo".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

DISEGNO DI LEGGE n. 1184

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FERRALASCO ED ALTRI

Art. 1.

Per il completamento dei lavori di risanamento igienico-urbanistico dell'abitato di Tratalias (Cagliari), danneggiato dalle infiltrazioni di acqua provenienti dalla diga di Monte Pranu, è assegnato alla Regione sarda un contributo speciale di lire 13.000 milioni.

Con la somma anzidetta la Regione provvede, direttamente o attraverso delega al comune di Tratalias, al completamento degli interventi di ricostruzione del centro abitato, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la ricostruzione dei fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le operazioni necessarie;

b) espropriazione, e pagamento degli indennizzi relativi, degli immobili da sgomberare nel vecchio centro abitato e delle aree di pertinenza degli stessi;

c) demolizione degli immobili del vecchio centro e risanamento di quelli interessati da eventuali interventi di recupero in quanto di interesse storico-ambientale;

d) completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree del nuovo centro abitato, nonchè di ogni altra opera pubblica d'interesse locale, ivi comprese eventuali opere di edilizia demaniale e di culto e quelle scolastiche.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Per il completamento dei lavori di risanamento igienico-urbanistico dell'abitato di Tratalias (Cagliari), danneggiato dalle infiltrazioni di acqua provenienti dalla diga di Monte Pranu, è assegnato alla Regione sarda un contributo speciale, di lire 13 miliardi, ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.

Identico.

(Segue: *D'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri*)

Art. 2.

Il comune di Tratalias è autorizzato ad assegnare in proprietà ed a titolo gratuito in favore dei titolari del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera *a*), un lotto di area residenziale urbanizzata, già acquisita in proprietà dal comune, necessario per l'intervento di ricostruzione dell'alloggio, limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa per nucleo familiare.

Analoga assegnazione potrà essere fatta in favore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo.

Art. 3.

L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari è autorizzato ad attuare programmi di intervento costruttivo a favore dei titolari del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera *a*), che ne facciano richiesta e devolvano all'Istituto autonomo per le case popolari il contributo medesimo oltre all'eventuale parte di spesa non coperta da contributo.

L'assegnazione di tali alloggi sarà fatta dall'Istituto autonomo per le case popolari a titolo di proprietà in favore dei predetti titolari di contributo, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge relative all'assegnazione di alloggi costruiti dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 4.

Le caratteristiche e la tipologia dei nuovi alloggi nonchè delle urbanizzazioni primarie e secondarie sono quelle determinate dal progetto di ricostruzione approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno con deliberazione n. 1441/SAR del 2 luglio 1971.

Le opere e gli interventi da realizzare in attuazione della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti e indifferibili.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *D'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri*)

Art. 5.

I fabbricati e le relative aree di pertinenza del vecchio centro abitato di Tratalias sono espropriati a favore del comune di Tratalias che, previa attuazione di quanto previsto all'articolo 1, secondo comma, lettera *c*), acquisisce le aree e gli stabili risanati al proprio patrimonio indisponibile.

I provvedimenti preordinati a tale espropriazione, nonchè all'occupazione d'urgenza degli immobili, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale della Sardegna.

Art. 6.

La Regione autonoma della Sardegna disciplina con propria legge le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 ed il loro ammontare, anche in relazione all'indennizzo di cui alla lettera *b*) del secondo comma dello stesso articolo 1, la misura degli indennizzi dovuti per l'espropriazione del vecchio centro abitato di Tratalias nonchè ogni altro eventuale aspetto attuativo della presente legge.

Per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere indicate nell'articolo 1 si applica la vigente normativa della Regione sarda in materia.

Art. 7.

Lo stanziamento indicato all'articolo 1, primo comma, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'importo di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 1980 e di lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

All'onere complessivo di lire 13.000 milioni si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo parzialmente uti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 13 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, con parziale utilizzo dell'accantonamento " Difesa del suolo ".

Soppresso.

(Segue: *D'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
lizzando l'accantonamento « ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».	
Per gli anni finanziari successivi al 1980 al relativo onere residuo si provvederà con legge finanziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468.	**Soppresso.**
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*